

parte sua alcune impressioni sulle origini dell'articolo e sui motivi che l'hanno suggerito, assicurando di averne reso edotto delle une e degli altri il Duce, e di avere avuto l'occasione di constatare il perfetto funzionamento della gestione elogiandone la Direzione generale.

Il Comitato prende atto delle comunicazioni

=====

II - LIQUIDAZIONE POL.N.1.448.719 ASS. TENENTE BONOLDI ALBERTO -

Il Direttore Generale ricorda che con precedente deliberazione in data 19 giugno u.s., il Consiglio di amministrazione stabiliva che l'istruttoria relativa alla possibilità di ammettere a liquidazione la polizza sopraindicata venisse completata al fine di accertare:

a) la natura giuridica del mandato conferito dall'assicurato all'amministrazione del proprio reggimento nei riguardi del versamento dei premi, per stabilire cioè se esso abbia carattere di delega o di cessione di quota dello stipendio;

b) se il mandato riguardi unicamente lo stipendio base o anche le altre indennità, riservandosi di decidere in altra adunanza.

Conformemente al parere espresso dal Servizio legale il Direttore Generale fa osservare che dall'atto di delega rilasciato dal Ten. Bonoldi, risultano elementi tali che possono far ritenere concretato nella specie un negozio giuridico di delegazione semplice e non novativa, in cui delegante è l'assicurato Bonoldi, delegata è l'Amministrazione militare, delegatario l'Istituto.

Anche l'interpretazione letterale dell'art. 8 del R.D. 4 gennaio 1925, n.63, induce a ritenere l'esistenza di un negozio di delegazione e non di cessione di credito, ove si voglia considerare l'espressione del citato articolo, che testualmente parla di delegazione di pagamento, disponendo, altresì, che le ritenute, che si operano in base alla delegazione di pagamento, non possono però effet-